**IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DELLE MERCI (TERRITORIO DOGANALE, TERRITORIO FISCALE E TERRITORIO VALUTARIO)**

**Mercato interno**

Il Mercato Interno (detto anche mercato unico) viene definito dall’art. 26 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, “come uno spazio senza frontiere ( interne) nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone,dei servizi e dei capitali sulla base del principio della libera concorrenza dove

I due protagonisti del Mercato Interno ( imprenditori e consumatori ) devono essere messi sullo stesso piano parità.

La libera circolazione delle merci è disciplinata all’interno del *grande mercato* da disposizioni di carattere doganale ( artt.28 a artt.37 del Trattato TFUE).

**UNIONE DOGANALE**

E’ lo spazio, territorio costituito dai territori dei 28 Paesi membri dell’U.E. dove possono circolare liberamente le merci. Si basa su determinati principi:

1°) territorio doganale unico e frontiere esterne comuni ( Sostituzione di un unico territorio doganale ai territori doganali degli Stati membri- art.3 codice doganale comunitario.

2°) libera circolazione all’interno del territorio dell’UE Le merci comunitarie non possono essere gravate da dazi doganali o da altre imposte equivalenti( Aspetto fiscale);

3°) libera circolazione all’interno del territorio comunitario delle merci (assenza di frontiere) (Aspetto fisico)

Più precisamente l’unione doganale viene definita dal Trattato come:

-Uno spazio economico in cui i membri si impegnano contrattualmente ad unificare i propri territori doganali per realizzarne uno unico;

--ad eliminare le frontiere doganali interne:

- A non introdurre nei loro scambi dazi o tasse di effetto equivalente o restrizioni quantitative;

- Ad instituire una tariffa doganale esterna comune ;

- Alla elaborazione e all’applicazione di una legislazione doganale comune ;

- Alla realizzazione di frontiere doganali esterne comuni;

- Alla messa in comune dell’importo dei dazi doganali destinati a finanziare direttamente il bilancio dell’Unione Europea in “ risorse proprie”

N.B. Il dazio doganale è un tributo che colpisce le merci provenienti da un paese terzo all’ UE e viene riscosso dalle dogane dei singoli Stati membri per conto del bilancio UE.(risorsa propria tradizionale del bilancio UE) . Gli strumenti che vengono impiegati per garantire il corretto funzionamento dell’unione doganale sono:

* La tariffa esterna comune (T.E.C.) che rappresenta lo strumento di politica commerciale dell’UE per riscuotere i dazi doganali; che colpiscono le merci provenienti dai paesi terzi ,( le merci estere che entrano nel territorio doganale dell’UE vengono applicati gli stessi dazi doganali, indipendentemente dal punto ove avviene l’ingresso (es. Italia, Francia, Spagna…) al fine di non creare una distorsione dei traffici commerciali tra i vari Stati.)
* Una legislazione doganale comune (regolamento 450/08) nel senso che tutte le amministrazioni doganali degli Stati membri e gli operatori economici sono tenuti ad applicare le stesse disposizioni per disciplinare l’entrata e l’uscita delle merci dal territorio della comunità.

- Il divieto ,negli scambi tra gli Stati membri , di applicare i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché qualsiasi restrizione di tipo quantitativo.

Quindi la differenza tra Unione doganale e Mercato Interno sta nel fatto che:

-mentre L’unione doganale disciplina la circolazione delle merci all’interno e all’esterno dell’Unione Europea ;

-Il Mercato Interno comprende, sempre nello stesso spazio, anche la libera circolazione

delle persone, dei capitali e dei servizi ed assicura nello stesso tempo la libera concorrenza nel senso che, all’interno di questo grande spazio( all’interno del quale vivono 500 milioni di persone)

le imprese e i consumatori devono essere messi sullo stesso piano di parità .

Recentemente il Consiglio dei Ministri dell’UE su proposta della Commissione ha approvato un piano di azione finalizzato a rendere più efficace il mercato interno .

Il mercato unico europeo costituisce il più grande mercato interno del mondo; esso ha contribuito in misura considerevole ad incrementare la crescita economica ,la libera concorrenza e, anche se in misura minore alle aspettative, a creare posti di lavoro ( .si calcola che dei 6 milioni di posti previsti dalla entrata in vigore del mercato unico-1.1.1993 i posti di lavoro sono stati circa 500.000 –mentre il PIL è aumentato di circa 1,5%)

Obiettivo del” Piano di azione” è quello di migliorare il funzionamento dl mercato interno per coglierne al massimo tutte le opportunità.

Naturalmente la crisi economica che dal 2008 ha colpito a livello globale i Paesi più industrializzati ha rallentato il raggiungimento di questi obiettivi che comunque anche se con difficoltà si cerca di portare avanti.

Uno degli obiettivi più importanti da raggiungere è quello relativo alla eliminazione dei principali ostacoli di carattere fiscale. In questo settore, legato alla libera concorrenza fra le imprese le principali azioni previste sono:

- **Eliminare le distorsioni provocate dai diversi regimi di imposizione fiscale**.

Le barriere fiscali esistenti all’interno del mercato Unico e le distorsioni che ne derivano non sono ancora state affrontate con sufficiente determinazione.

Gli effetti negativi della concorrenza fiscale (vedi Regno Unito, Paesi Bassi) aumentano le difficoltà che gli stati membri incontrano nel ristrutturare il loro sistema fiscale e rallentano il processo d’ instaurazione di un regime fiscale più coerente all’interno dell’Unione. Un approccio coordinato, in linea con la politica fiscale prevista dal trattato dovrebbe contribuire in modo significativo alla soluzione di quei problemi. Sotto questo aspetto viene chiesto agli Stati membri di confermare il proprio impegno al perseguimento di un possibile accordo su un pacchetto fiscale che verrà elaborato cercando di raggiungere un equilibrio tra le esigenze dei vari interessi. In tale contesto il piano d’azione prevede:

1. Un codice deontologico inteso a ridurre gli effetti nocivi della concorrenza fiscale che causa difficoltà a tutti gli stati membri in particolar modo sul settore delle imposte sulla società.
2. Misure atte ad eliminare le distorsioni derivanti dalla tassazione dei redditi da capitale.
3. Misure tese ad eliminare distorsioni significative nell’ambito delle imposte indirette.
4. Inoltre dovranno essere prese iniziative per rendere più coerenti l’applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza comprese le regole in materia di aiuti di Stato.

I progressi che verranno realizzati in questo settore aiuteranno i sistemi fiscali nazionali più vicine alle esigenze dell’occupazione riducendo il costo del lavoro e promuovendo la creazione di occupazione salvaguardando al contempo la competitività dell’economia europea nei mercati internazionali.

- **Realizzare un nuovo sistema comune di imposta sul valore aggiunto**.

L’attuale sistema IVA impone alle imprese un carico eccessivo a livello burocratico che scoraggia gli scambi transfrontalieri. Sotto questo aspetto la Commissione ha invitato più volte il Parlamento Europeo e il Consiglio a deliberare proposte volte alla modernizzazione dell’ imposta e all’applicazione più coerente ed uniforme della stessa nonché quelle intese migliorare la cooperazione amministrativa tra gli stati membri e ad avviare quanto prima il processo di transizione verso un regime IVA definitivo che vede la tassazione dei beni nel paese di origine e non in quello di destinazione al consumo.

- **Ristrutturare il sistema comunitario di tassazione dei prodotti energetici**

Attualmente, solo gli oli minerali sono soggetti ad un sistema comunitario di tassazione minima per gli altri prodotti, gli stati membri applicano l’aliquota di imposta che preferiscono o decidono di non assoggettarli ad alcuna tassazione. Da ciò ne derivano distorsioni tra le diverse fonti di energia e fra gli stati membri.

- **Adottare una rigorosa politica della concorrenza.**

La rigorosa applicazione della politica di concorrenza è essenziale alfine di assicurare che le pratiche anticoncorrenziali poste in essere da imprese o da autorità nazionali non creino problemi alla dinamica competitiva del mercato unico. La Commissione fa notare che il volume degli aiuti fissato, all’interno dell’unione Europea, rimane ad un livello preoccupante ed elevato. Tale volume di aiuti viene quantificato in circa 100 miliardi di euro. Sotto questo aspetto la Commissione renderà più severe le norme sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione, tenendo conto nel contempo della funzione che livelli di aiuto adeguato possono svolgere nell’ammortizzare gli effetti sociali di una ristrutturazione.

**Libera circolazione delle persone e cittadinanza dell’Unione**

L’articolo 18 del TFUE stabilisce che nel campo di applicazione dei Trattati e senza pregiudizio delle applicazioni particolari dagli stessi previsti, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Trattato di Lisbona all’articolo 20 stabilisce che “è istituita una cittadinanza dell’Unione”

“E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non si sostituisce a quest’ultima. Inoltre i cittadini dell’Unione hanno il diritto:

* Di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri;
* Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo e alle elezioni comunali nello stato membro in cui risiedono alle stesse condizioni dei cittadini di questo stato.
* Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela dell’autorità diplomatica e consolare di qualsiasi stato membro, alle stesse condizioni di cittadini di questo Stato.
* Il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e di ricorrere al mediatore europeo nonché di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una lingua dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Inoltre gli artt. dal 49 al 55 del Trattato disciplinano il diritto di stabilimento nel senso che ogni cittadino di uno stato membro può stabilirsi nel territorio di un altro stato membro per l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare di società costituite conformemente alla legislazione aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione.